

**Segreteria Nazionale**

00185 Roma  
 Piazza Dante, 12 int.4  
 Tel. 06-77201726  
 Fax 06-77201728  
 E-MAIL: nazionale@snad.info  
 Sito Web [www.snad.info](http://www.snad.info)



**SNAD**  
 Sindacato  
 Nazionale  
 Autonomo  
 Difesa

Prot.n. 368/S.N..  
 (nota a cura di Giancarlo PITTELLI)

Roma, 11 novembre 2004

**OGGETTO:** orario di lavoro

**A DIRIGENTI NAZIONALI  
 TUTTE LE STRUTTURE SINDACALI**

**LORO SEDI**

^^^^^^^^^^^^^^^^

Pervengono frequentemente a questa Segreteria Nazionale richieste di chiarimenti e quesiti inerenti la materia relativa all'orario di lavoro, con particolare riferimento alle turnazioni.

A tal riguardo ci sembra utile richiamare, seppur in modo necessariamente schematico, gli aspetti più importanti ed i richiami normativi che ne sono alla base.

- 1- La materia relativa all'articolazione dell'orario di lavoro dei dipendenti, ivi comprese naturalmente le turnazioni, è soggetta a contrattazione con le OO.SS. territoriali e con le RSU, giusto quanto previsto dall'art. 4 del CCNL 1998-2001 e pertanto il Dirigente non può in alcun modo disporre in modo unilaterale in materia di orario di lavoro dei dipendenti.
- 2- Le norme di riferimento sono contenute nell'art. 19 del CCNL 1994-1997 e nell' "Accordo successivo sulle tipologie ed articolazioni degli orari di lavoro" sottoscritto in data 12 gennaio 1996 dall'ARAN e dalle OO.SS. del Comparto Ministeri (per le turnazioni, deve farsi riferimento anche a quanto previsto dal Titolo IV, capo III, del CCNI Difesa sottoscritto in data 6 luglio 2000).
- 3- L'orario di lavoro dei dipendenti, ancorché articolato in turni, non può in ogni caso superare in via ordinaria il limite settimanale delle 36 ore.
- 4- Eventuali necessità di carattere straordinario possono essere fronteggiate con il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, disposte espressamente dal Dirigente; in ogni caso, il ricorso al lavoro straordinario non può in alcun modo essere pianificato e programmato venendosi a configurare in tal caso una diversa articolazione dell'orario di lavoro del dipendente.
- 5- A fronte di prestazioni di lavoro straordinario, il dipendente deve essere remunerato con i compensi previsti dalle tabelle predisposte annualmente dalla 9<sup>a</sup> Divisione di Persociv.
- 6- Solo a richiesta dell'interessato, le prestazioni di lavoro straordinario possono dar luogo a recupero compensativo, nei termini previsti dall'art. 26 del CCN Integrativo del comparto Ministeri sottoscritto in data 16.05.2001.
- 7- Anche nel caso in cui la prestazione di lavoro straordinario dia luogo a riposo compensativo, l'Amministrazione deve in ogni caso pagare le maggiorazioni di cui all'art. 26 del CCNI precedentemente citato.
- 8- La remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario potrebbe, in via teorica, essere fatta anche ricorrendo al F.U.S., in base a quanto previsto dall'art.32, comma 2, del CCNL 1998-2001; in tal caso, però, dovrà essere ricondotta alla contrattazione locale per la distribuzione del F.U.S. ogni decisione al riguardo, non potendo in alcun modo l'Amministrazione disporre unilateralmente in tal senso.

Nella speranza di aver fornito un quadro di riferimento sufficientemente chiaro, che possa orientare meglio l'azione e le scelte dei nostri dirigenti, e nel restare in ogni caso a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, si inviano cordialissimi saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE